



SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ZONA DI TIPO A

PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA SENZA SPARO

Disciplinare per il funzionamento della Zona di tipo A, per l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia SENZA facoltà di abbattimento di selvaggina.

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /A1, dove l'attività SENZA SPARO è consentita durante tutto l'anno, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi)/ **OPPURE** /A2, dove l'attività SENZA SPARO non è consentita durante la stagione venatoria, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi). Nelle zone di tipo A2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri") e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi _____.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di ____ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di _____, in via _____, su terreni di ampiezza complessiva di ettari _____, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

a) terreni con il consenso del proprietario/conduttore del fondo

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

b) terreni privi di individuazione del proprietario/conduttore del fondo oggetto di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui insistono

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

/La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV) _____
 ./ **OPPURE** /La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) _____./

1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92, è affidata al Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente a _____ in via _____ - Tel. _____ - PEC / e-mail _____, al quale è attribuita la qualifica di "Direttore della Zona di addestramento



e allenamento cani" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "Criteri";

2. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;

3. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "Criteri";

4. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;

5. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;

6. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;

7. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo delegato. Il Direttore, o suo delegato, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza;

8. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "Criteri". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento cani;

9. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;

10. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;

11. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "Criteri", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993;

12. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "Criteri";

13. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;

14. il Direttore dell'area può richiedere motivatamente di effettuare catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri Istituti faunistico-venatori;



15. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;

16. non è autorizzato l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio in osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992.

17. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;

18. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del "Criteri";

19. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei "Criteri", deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;

20. il Direttore e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;

21. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

22. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, ovvero dei "Criteri", in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

Il Direttore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
Ittica e Faunistico – Venatoria

Il Direttore
della Zona Addestramento Cani
di Tipo A



SCHEMA DI DISCIPLINARE DI ZONA DI TIPO B

PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA CON SPARO

Disciplinare per il funzionamento della Zona di tipo B, per l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia CON facoltà di abbattimento di selvaggina immessa, proveniente esclusivamente da allevamento.

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /B1 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani, CON SPARO, è consentita durante tutto l'anno su selvaggina immessa proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano/ **OPPURE** /B2 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani CON SPARO è consentita, con esclusione della stagione venatoria, su selvaggina proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano. Nelle zone di tipo B2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri") e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi _____.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di ____ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di _____, in via _____, su terreni di ampiezza complessiva di ettari _____, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

a) terreni con il consenso del proprietario/conduttore del fondo

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

b) terreni privi di individuazione del proprietario/conduttore del fondo oggetto di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui insistono

Comune	Prov	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV) _____./

1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92, è affidata al Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente a _____



_____ in via _____ - Tel. _____ - PEC / e-mail _____, al quale è attribuita la qualifica di "Direttore della Zona di addestramento e allenamento cani" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "Criteri";

2. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;

3. l'attività di addestramento e allenamento nelle zone di tipo B (con sparo) non è consentita nei giorni di silenzio venatorio. In tutte le aree dove non è consentita l'attività venatoria le armi devono essere conservate scariche e custodite nel fodero;

4. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "Criteri";

5. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;

6. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;

7. il Direttore o i suoi collaboratori devono accertarsi che l'attività di addestramento e allenamento con sparo sia praticata da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti al comma 8 dell'art. 12 della L. n. 157/1992;

8. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;

9. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo delegato. Il Direttore, o suo delegato, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza;

10. sono consentiti per l'abbattimento i mezzi previsti dall'art. 13 della L. n. 157/1992, ad eccezione del fucile con canna ad anima rigata; l'uso dell'arco e del falco di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, è consentito esclusivamente sulla base di specifiche disposizioni, condizioni di accesso e periodi definiti dal Direttore della ZAC;

11. è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide individuate ai sensi del Regolamento (UE) 2021/57;

12. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "Criteri". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento degli ausiliari;

13. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;



14. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;

15. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "Criteri", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993, nonché con la posa di bandierine rosse di segnalazione dell'area di sparo;

16. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "Criteri";

17. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;

18. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;

19. non è autorizzato l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio in osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992;

20. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;

21. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del "Criteri";

22. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei "Criteri", deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;

23. il Direttore e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;

24. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

25. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione ovvero dei "Criteri", in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

*Il Direttore
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
Ittica e Faunistico – Venatoria*

*Il Direttore
della Zona Addestramento Cani
di Tipo B*



**DOMANDA PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA MODIFICA DI UNA ZONA
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI (ZAC)**

N. 1 (una) marca da bollo da €
16,00 per la presente domanda

+

N. 1 (una) marca da bollo allegata
da € 16,00 per l'autorizzazione

OGGETTO: Legge Regionale 09/12/1993, n. 50, art. 18. Richiesta d'istituzione/rinnovo/modifica di una zona destinata all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia.

Alla REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria**

**Sede territoriale di _____
pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Il sottoscritto nato il

a (.....), C.F.

residente a via n.

in qualità di

(specificare se: - Presidente di Associazione Venatoria e Sezione Comunale, - Presidente di Associazione Cinofila e Sezione Comunale, - Imprenditore agricolo singolo, proprietario o conduttore, - Presidente di Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino, ecc.).

tel./cell. e-mail

pec

CHIEDE

che venga:

istituita rinnovata modificata

una zona di addestramento e allenamento di cani da caccia di TIPO:

A 1: ZAC senza sparo (attività consentita tutto l'anno)

A 2: ZAC senza sparo (attività NON consentita durante la stagione venatoria)

B 1: ZAC con sparo (attività consentita tutto l'anno)

B 2: ZAC con sparo (attività NON consentita durante la stagione venatoria)

L'accesso alla Zona dove sarà esercitata l'attività suddetta viene individuata nel Comune di
..... (.....) in località

via



CHIEDE

che la gestione sia affidata, ai sensi dell'art. 10 c. 8 lett. e), a:

- all'Associazione Venatoria (denominazione)
- all'Associazione cinofila (denominazione)
- all'imprenditore agricolo (denominazione Azienda agricola)
- agli imprenditori agricoli associati (denominazione Aziende agricole)

con sede a in via n

Codice Fiscale P.I.

tel./cell. e-mail

pec

Presidente dell'Associazione o imprenditore agricolo (cognome – nome)

.....

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di NON essere riuscito a individuare tutti i proprietari o conduttori dei seguenti fondi terrieri di cui al:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

A tal fine e in osservanza ai “Criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per lo svolgimento delle prove cinofile”,

CHIEDE

alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell’albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostantivi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia.



Allega alla domanda:

- a) gli atti di consenso, aventi la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) gli estremi catastali dei fondi interessati;
- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);
- d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- e) relazione tecnico illustrativa di gestione;
- f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la ZAC;
- g) eventuali nulla osta scritti di cui all'art. 3, comma 3 (per le ZAC di tipo A) e all'art. 4, comma 7 (per le ZAC di tipo B);
- h) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

Data

Firma del richiedente/dichiarante



**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROVE CINOFILE
RISERVATE AI CANI DA CACCIA**

N. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 per la presente domanda + N. 1 (una) marca da bollo allegata da € 16,00 per l'autorizzazione

OGGETTO: Legge Regionale 09/12/1993, n. 50, art. 18. Domanda di autorizzazione per prove cinofile riservate ai cani da caccia.

Alla REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria**

**Sede territoriale di _____
pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Il sottoscritto nato il
a (.....), C.F.
residente a via n.
per conto dell'Associazione

in qualità di (specificare se: - Presidente di Associazione Venatoria, - Presidente di Associazione Cinofila, - Presidente di Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino, ecc.).
.....

tel./cell. e-mail

pec

CHIEDE

l'autorizzazione a effettuare le seguenti prove cinofile per cani da caccia:



Data o date (dal – al)	Individuazione e del luogo dove si dovrebbe svolgere la prova cinofila Comune - Località	Indicare in quale ATC o CA si dovrebbe svolgere la prova cinofila e, se dovesse svolgersi all'interno di una AFV- AATV, indicare ANCHE la denominazione dell'istituto faunistico	Qualora la prova si svolga all'interno di una ZAC, indicare la denominazione e della ZAC e il tipo (A1, A2, B1 o B2)	Livello agonistico (provinciale regionale nazionale o internazionale)	Tipologia della prova (seguita-fermata-traccia)	Indicare se la prova cinofila sia su fauna selvatica già presente nel luogo o su specie immesse provenienti esclusivamente da allevamento (riportare le specie e il numero massimo di esemplari) Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi)	Indicare se la prova cinofila sia CON sparo o SENZA sparo	In caso di condizioni meteo avverse, indicare la data o le date di recupero delle prove

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA,

qualora le prove cinofile dovessero svolgersi in aree esterne alle ZAC, di NON essere riuscito a individuare tutti i proprietari o conduttori dei seguenti fondi terrieri:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno	Superficie utilizzata in ha

A tal fine e in osservanza ai *“Criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per l’autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile”*,

CHIEDE

alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell’albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia.



Allega alla domanda:

- a) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari-conduttori dei fondi interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) solo nel caso in cui le prove si svolgano all'esterno delle ZAC, gli estremi catastali dei fondi interessati;
- c) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);
- d) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti;
- e) il regolamento per lo svolgimento delle prove;
- f) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale nelle aree in cui ricade la prova cinofila;
- g) copia del documento identità in corso di validità del richiedente.

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

Data

Firma del richiedente/dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail agroambientecacciapesca@regione.veneto.it, indirizzo PEC agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it);
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è dpo@regione.veneto.it o all'indirizzo PEC dpo@pec.regione.veneto.it;
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
10. successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA _____

IL DICHIARANTE (per presa visione)

